



CITY of PEACE
for CHILDREN
FOUNDATION

Documento approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 19 dicembre 2016

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI FORNITURE E SERVIZI**

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte della Fondazione Città della Pace per i Bambini secondo il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – di seguito inteso anche “Codice”), le linee guida applicative Approvate dall'ANAC (www.anticorruzione.it) e le norme della L. 7 agosto 1990, n. 241.

La Fondazione, infatti, pur essendo formalmente un ente di diritto privato, rientra, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del Codice, tra gli “organismi di diritto pubblico”.

Si prende atto che le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per la particolare tipologia di attività realizzate dalla Fondazione Città della Pace per i Bambini, sono in grande per la maggior parte relative a piccoli importi (per lo più al di sotto dei 1.000 euro o poco al di sopra di tale soglia); pertanto le presenti linee guida sono rivolte a definire le procedure per importi inferiore alla soglia di 40.000,00 euro individuata dal Codice.

Articolo 2. Principi

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto del:

- a) principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Si terrà conto nelle procedure di affidamento delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

Articolo 3. Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dall'ANAC il 26 ottobre 2016, delibera n. 1093, le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, come la Fondazione, sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute.

Nei procedimenti per importi inferiori alla soglia dei € 40.000,00 oltre IVA, il Direttore Esecutivo o persona da questi delegata assumono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento.

Per procedimenti di importo superiore ai € 40.000,00 oltre IVA, il RUP è nominato dal CdA. Il RUP potrà essere assistito da una commissione di valutazione al fine di verificare le offerte pervenute.

Il Responsabile Unico del Procedimento deve possedere i requisiti di professionalità e le competenze idonee ai fini del corretto espletamento delle attività della Fondazione.

Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento dovrà essere indicato nella lettera di invito.

Per l'esecuzione dei propri compiti, il RUP si avvale del supporto degli uffici della Fondazione rilevanti ai fini del procedimento di acquisto, ovvero tramite soggetti specificamente incaricati a suo supporto da parte della Fondazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, curando l'esecuzione degli interventi in economia fino al perfezionamento dell'affidamento.

Il RUP vigila inoltre sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento:

a) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

- b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- d) qualora sia persona diversa dal Direttore Esecutivo, fornisce al Direttore Esecutivo i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- e) coordina l'attività degli altri soggetti incaricati.

Art. 4. Procedura per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.

I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

4.1 Avvio delle procedure

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

4.2 I requisiti generali e speciali

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto del presente regolamento (art.5), la motivazione può essere espressa in forma sintetica.

4.4 La stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di "stand still" di 35 giorni per la stipula del contratto.

Al pagamento delle spese in economia si provvede mediante emissione di mandato di pagamento dopo che il Responsabile del Procedimento abbia provveduto alla liquidazione della relativa spesa secondo le procedure in uso nella Fondazione.

I pagamenti sono disposti, salvo diverso termine inserito nella lettera di invito od altro accordo tra le parti, entro 60 (sessanta) giorni dal collaudo o dalla verifica della prestazione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, complete di tutte le documentazioni e dichiarazioni necessarie a termini di legge, di regolamento e di contratto, con riferimento a fine mese.

La liquidazione da parte del RUP della fattura equivale a verifica di conformità della prestazione resa.

Art. 5 Gestione delle spese minute

Fermo restando l'obbligo della Fondazione di programmare il proprio fabbisogno di acquisizioni occorrenti al proprio funzionamento sin dall'inizio dell'esercizio finanziario, il Direttore Esecutivo può provvedere direttamente al pagamento delle minute spese economali.

Tali spese devono comunque essere sempre tracciabili e per questo non possono in nessun caso essere liquidate in contanti ma unicamente utilizzando la carta di credito aziendale allegando le note giustificative della spesa, quali fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, ecc..

Sono considerate minute spese economali tutte quelle spese che, per motivi di urgenza, non consentono le modalità per la preventiva emissione della determina a contrarre o che, secondo la prassi commerciale, debbono essere liquidate tramite pagamento con carta di credito fino al limite di € 800,00 IVA esclusa per ciascun acquisto. Gli acquisti di eguale natura devono essere ricompresi in un unico oggetto e non possono essere artificiosamente separati.

In particolare, sono da considerare minute spese economali le spese relative a:

- servizi postali;

- spese di trasporto e quelle relative a missioni urgenti non preventivabili;
- carte, valori bollati, generi di monopolio di stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- pagamenti di servizi attraverso internet che prevedono l'esclusivo pagamento con carta di credito (e.g. servizi di comunicazione su facebook, acquisto di software, etc.)
- spese di trasporto e/o sdoganamento merci;
- altre piccole spese urgenti di carattere occasionale.

La consegna della carta di credito o di carte prepagate e la restituzione delle stesse deve risultare dal contratto con la Banca tesoriere della Fondazione stipulato dall'Amministratore Delegato.

Art. 6. Disciplina in caso di procedure di importo superiore (art. 37 comma 1 e 2)

Le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in tema di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Per effettuare procedure di affidamento di importo superiore a quanto previsto dal comma 1, la Fondazione ricorrerà ad una centrale di committenza qualificata ai sensi del vigente Codice.

Art. 7. Sponsorizzazioni

In conformità all'art. 19 del Codice l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture, per importi superiori a 40.000 Euro, mediante dazione di danaro o acollo del debito, o altra modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della Fondazione, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'art. 80 del Codice.

Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, come ad esempio previsto nell'art. 8 dello Statuto della Fondazione, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e, inoltre, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, alla esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 8. Opera pubblica realizzata a spese del privato

In conformità all'art. 20 del Codice dei Contratti pubblici non si applica nel caso in cui la Fondazione stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'art. 80 del Codice.

La Fondazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

Art. 9. Programma delle acquisizioni della Fondazione

La Fondazione adotterà il Programma Triennale dei Lavori Pubblici previsto dall'art. 21 del Codice, qualora intendesse effettuare lavori il cui valore stimato superi i 100.000 Euro.

La Fondazione adotterà il Piano Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi, di cui all'art. 21 del Codice, quando intenda acquisire beni o servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro.

Art. 10. Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le leggi e le Linee Guida vigenti in materia di contatti pubblici.

In caso di modifiche alla normativa vigente, le stesse devono ritenersi immediatamente vincolanti anche se in difformità al presente Regolamento.

Art. 11. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e sarà reso disponibile sul sito internet della stessa.